



REGOLAMENTO di DISCIPLINA

ALUNNI della SCUOLA SECONDARIA di 1°GRADO

Aggiornamento approvato dal CdI con delibera n. 8 dell'11/02/2026

ART. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ

- Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, e con lo Statuto delle studentesse e degli studenti di cui al DPR 249/98 come modificato dal DPR 235/07, dalla legge 150/2024 e successivi regolamenti (DPR 134 e 135/2025), nonché della L.n.170/2024, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento ed è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della Scuola.
- La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio di Istituto.
- In tutti i casi di comportamento non corretto o di negligenza nello studio, gli insegnanti affrontano i problemi dei singoli alunni o delle classi con interventi educativi e didattici programmati dai consigli di classe.
- Le sanzioni disciplinari hanno come scopo il ravvedimento dell'alunno e il risarcimento, quando è possibile, del danno procurato da comportamenti scorretti che vanno a ledere i valori

della persona, delle diversità, della morale e del decoro.

- Gli interventi sono improntati al rispetto della personalità dell'alunno e orientati a far prendere coscienza del valore che è stato misconosciuto. Essi non devono mortificare, ma indurre alla riflessione e al rafforzamento del senso di responsabilità.

Art. 2 – Istruttoria, Contestazione degli addebiti e Contraddittorio

- Per l'erogazione della sanzione del momentaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica e per i relativi ricorsi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 328 commi 2 e 4 del D. vo 294 / 94 e le disposizioni previste dall'art 2 comma 1 del D.P.R. 235/2007;
- L'Istituzione Scolastica (di volta in volta rappresentata da diversi soggetti: docente di classe, coordinatore di plesso, collaboratore del Dirigente Scolastico, Dirigente Scolastico) si attiverà per conoscere l'effettivo svolgersi dei fatti raccogliendo le informazioni necessarie che dovranno essere debitamente verbalizzate.
- Contraddittorio. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. L'alunno ha diritto di essere sentito dall'Istituzione scolastica (Dirigente/Coordinatore di classe) prima che venga deciso l'allontanamento temporaneo dalle lezioni o dalla comunità scolastica;
- Contestazione degli addebiti. L'eventuale contestazione della mancanza o del fatto illecito dovrà essere comunicata per iscritto alla famiglia alla fine dell'istruttoria.
- Viene nominato un Organo interno di garanzia (art. 2 comma D.P.R. 235/07) composto da 2 insegnanti e da 2 rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio d'Istituto e dal D.S. La durata è pluriennale.
- All'Organo di garanzia è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'erogazione della sanzione; Si può ricorrere all'organo di garanzia anche per conflitti in merito all'applicazione delle regole di disciplina

ART. 3 - INFRAZIONI DISCIPLINARI E SANZIONI

- Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti, riportati nella "Tabella Sanzioni", che si possono verificare durante il normale orario delle lezioni, nel corso dei trasferimenti da e verso l'Istituto con i mezzi di trasporto pubblico/privato e durante qualsiasi attività connessa con la vita scolastica (viaggi di istruzione, progetti, etc.).
- Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell'infrazione, all'entità del danno provocato e alla recidività. La relazione tra mancanze disciplinari e corrispondenti sanzioni è stabilita dalla "Tabella Sanzioni" allegata al presente regolamento di cui è parte integrante.
- Il personale docente, ma anche non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari.
- I provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.
- Gli alunni che non ottemperino ai doveri per loro stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal regolamento d'Istituto, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

TABELLA SANZIONI

Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Notifica provvedimento
A. Uso di un linguaggio offensivo, volgare aggressivo o comunque inappropriato nei confronti di compagni e/o personale scolastico (<i>rientra in tale casistica anche il perseverare nell'utilizzare la propria lingua madre straniera in modo provocatorio nei confronti dei compagni e del personale scolastico che non la comprendono</i>)	Docente Dirigente scolastico	Nota sul registro di classe Richiamo formale	Comunicazione alla famiglia
B. Comportamenti di disturbo del normale svolgimento delle lezioni.	Docente Dirigente scolastico	Nota nel registro di classe Richiamo formale (in caso di particolare gravità o recidiva)	Comunicazione alla famiglia
C. Ritardi ripetuti o ripetute assenze non giustificati.	Docente Dirigente scolastico	Nota nel registro di classe Richiamo formale (in caso di particolare gravità o recidiva)	Comunicazione alla famiglia
D. Violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nelle verifiche (copiatura, utilizzo dell'IA, suggerimenti ed ogni comportamento rivolto ad alterare la congruità delle valutazioni)	Docente Dirigente scolastico	Nota nel registro di classe Richiamo formale in caso di particolare gravità e/o recidiva	Comunicazione alla famiglia
E. Mancato rispetto del divieto di fumare tabacco e/o sigarette elettroniche all'interno dell'edificio scolastico e nelle aree di pertinenza della scuola	Docente Dirigente scolastico	Nota sul registro di classe Richiamo formale del Dirigente	Comunicazione alla famiglia Applicazione della multa prevista dalla normativa vigente.

F. Uso del cellulare in ambito scolastico	Docente Dirigente scolastico	Nota sul registro di classe Richiamo formale Ritiro del cellulare e consegna successiva alla famiglia	Comunicazione alla famiglia
G. Uso reiterato del cellulare in ambito scolastico	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe	Nota sul registro di classe Richiamo formale e consegna successiva alla famiglia Allontanamento dello studente per un periodo da 1 a 2 giorni	Comunicazione alla famiglia
H. Uso del cellulare o di apparecchi di registrazione ambientale per riprendere e/o registrare componenti della classe in ambito scolastico	Dirigente scolastico Consiglio di classe	Richiamo formale. Allontanamento dello studente per un periodo da 1 a 2 giorni	Comunicazione alla famiglia
I. Pubblicazione di registrazioni audio e /o video in ambito scolastico, lesive della dignità personale e della immagine dell'Istituto	Consiglio di classe	Allontanamento dello studente per un periodo da 3 a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia e all'autorità giudiziaria, se ricorrono i presupposti
L. Permanenza non giustificata fuori dall'aula L.1 Abbandono edificio scolastico senza autorizzazione	Docente Dirigente Scolastico Consiglio di classe	Richiamo formale Allontanamento dello studente per un periodo da 3 a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia
M. Falsificazione di atti, firme e/o voti/manomissione del registro elettronico	Dirigente scolastico (<i>lieve entità</i>) Consiglio di classe	Richiamo formale Allontanamento dello studente per un periodo da 3 a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia e all'autorità giudiziaria se procedibile d'ufficio.
N. Danneggiamento volontario di oggetti di proprietà di terzi	Dirigente scolastico (<i>lieve entità</i>)	Richiamo formale Allontanamento dello studente per	Comunicazione alla famiglia e all'autorità giudiziaria se procedibile d'ufficio.

	Consiglio di Classe	un periodo da 3 a 15 giorni Risarcimento danni	
O. Furto e/o appropriazione indebita di oggetti scolastici e non	Dirigente scolastico (<i>lieve entità</i>) Consiglio di classe	Richiamo formale Allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo da 1 a 2 giorni Allontanamento dello studente da 3 a 15 giorni Risarcimento danni	Comunicazione alla famiglia e all'autorità giudiziaria se procedibile d'ufficio.
P. Atti di bullismo e atteggiamenti intimidatori verso gli altri	Consiglio di classe	Allontanamento dello studente per un periodo da 1 a 2 giorni Allontanamento dello studente per un periodo da 3 a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia e all'autorità giudiziaria se procedibile d'ufficio.
Q. Violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, diffamazione su social o mezzi di comunicazione condivisa (<i>nei casi meno gravi</i>) Nei casi più gravi	Consiglio di classe Consiglio di Istituto	Allontanamento dello studente per un periodo da 3 a 15 giorni. Allontanamento superiore a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia e all'autorità giudiziaria, se procedibile d'ufficio.
R. Mancato rispetto delle norme di sicurezza mettendo a rischio la propria e l'altrui incolumità (porto di armi o di oggetti atti ad offendere)	Consiglio di classe (<i>Per ipotesi di lieve entità</i>) Consiglio di Istituto	Allontanamento dello studente per un periodo da 3 a 15 giorni Allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni.	Comunicazione alla famiglia e all'autorità giudiziaria se procedibile d'ufficio.
S. Attentato alla sicurezza e alla incolumità personale, vandalismi, deturpamento, danneggiamento o distruzione della proprietà pubblica (strutture, arredi, macchine, materiale	Consiglio di classe (<i>per ipotesi di lieve entità</i>) Consiglio di Istituto	Allontanamento dello studente per un periodo da 3 a 15 giorni Allontanamento superiore a 15	Comunicazione alla famiglia e all'autorità giudiziaria e all'autorità giudiziaria se procedibile d'ufficio.

didattico e bibliografico, sussidi didattici ed in generale il patrimonio della scuola) e per ogni reato procedibile d'ufficio		giorni L'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato	
--	--	--	--

Si precisa che la singola nota sul registro di classe non costituisce sanzione disciplinare, ma è la descrizione del fatto che si configura come mancanza disciplinare. La sanzione scatta a seguito di **un minimo di quattro note disciplinari**. Qualora la violazione del regolamento si configuri recidiva per fatti di una certa gravità anche dopo la prima nota;

N.B. Per allontanamento dalle lezioni viene considerata dal Consiglio di classe anche la mancata partecipazione ad un'uscita didattica o ad un viaggio d'istruzione.

Il richiamo formale è un richiamo caratterizzato da una severa accentuazione della gravità della mancanza disciplinare, da comunicare alla famiglia, può essere orale o scritta ed irrogata dal Dirigente Scolastico, su segnalazione del coordinatore di classe o del docente coinvolto. Il richiamo formale non prevede alcuna preventiva contestazione d'addebito, tuttavia, qualora l'alunno intenda contestarne il contenuto con una propria memoria difensiva, il richiamo si trasforma in contestazione d'addebito, dando inizio al procedimento sanzionatorio. Per i comportamenti che non prevedono sanzioni più gravi del richiamo scritto, dopo tre successivi richiami il Dirigente Scolastico trasmette gli atti al consiglio di classe per l'applicazione della sanzione dell'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni o se ritenuto opportuno, dalla comunità scolastica da 3 a 15 giorni.

L'allontanamento dello studente dalle lezioni:

- da 1 a 2 giorni, delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati;
- fra 3 e 15 giorni: delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso strutture ospitanti con figure di riferimento delle strutture. In caso di indisponibilità delle strutture o nelle more degli elenchi regionali previsti per le strutture ospitanti, sono svolte a favore della comunità scolastica, in attività deliberate dal Collegio dei docenti e valutate dal Consiglio di classe come significative a fini educativi per il discente.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal Consiglio di Istituto.

- L'allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni ma non fino al termine dell'anno scolastico: la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica
- L'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico: per recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla c.s. per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi)
- Esclusione dallo scrutinio o dall'esame: per recidiva di atti o comportamenti che

hanno già comportato l'allontanamento dalla c.s. per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi)

- **La recidività** dei comportamenti negativi costituisce un'aggravante di cui l'organo incaricato dell'applicazione della sanzione terrà debito conto nella graduazione della pena.
- **Alcuni comportamenti particolarmente gravi**, configurandosi come reati, comportano, oltre che la sanzione disciplinare corrispondente, la denuncia all'autorità giudiziaria se precedibile d'ufficio.
- **Le sanzioni possono essere** applicate anche per comportamenti ed azioni avvenuti in orario extracurricolare, durante attività integrative, uscite didattiche o viaggi d'istruzione.

Art. 4 IMPUGNAZIONI AMMINISTRATIVE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico, del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto, è ammesso reclamo scritto dei genitori entro 15 gg. dalla comunicazione del provvedimento da parte del Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico convoca l'organo di garanzia che deve decidere nel termine di dieci giorni.

L'Organo di Garanzia Interno alla Scuola è composto dal DS che lo presiede, da 2 docenti designati dal Consiglio di Istituto - 2 rappresentanti dei genitori sempre designanti dal Consiglio di Istituto.

La comunicazione nella sua integralità e autenticità deve trasmettersi senza indugio e deve indicare il diritto di proporre ricorso al Direttore dell'USR e/o di proporre ricorso giurisdizionale al TAR come indicato per la comunicazione del provvedimento sanzionatorio.